

Alla **Commissione Unica di Appello** della FIGF  
Presidente Sig. **Sgura Marco**

OGGETTO: Ricorso contro sanzione della FIGF al DC Treviso, riferimento **Prot.24/09 del 24 giugno 2009** e modifica **Prot.25/09 del 17 luglio 2009**.

La ASD Dart Club Treviso, con sede in Treviso Via Scarpa n.16, in riferimento alla sanzione della FIGF di cui in oggetto,

### **PREMESSO CHE**

il giorno **20 maggio 2009** il DC Treviso ha dato conferma della propria adesione alle finali di Bologna della B-CUP dopo aver ricevuto indicazione dal Presidente Regionale Veneto che le stesse si sarebbero disputate nella sola giornata di sabato 30 maggio 2009;

il giorno **25 maggio 2009** pomeriggio la FIGF ha inviato una Email, ricevuta il giorno successivo, con cui ci è stato comunicato che la gara si sarebbe svolta in due giorni, cioè sabato 30 e domenica 31 maggio 2009 (**Allegato 1**);

il giorno **26 maggio 2009** dopo aver riunito i Soci e aver constatato l'impossibilità di formare una squadra anche per la giornata di domenica, è stato stilato un documento che mercoledì 27 è stato inviato via Email alla Federazione (Sig. Vitari Segretario Nazionale e Sig. Canever Presidente Regionale Veneto) comunicando che il giorno di domenica eravamo impossibilitati a partecipare (**Allegato 2**).

Il Presidente Regionale Veneto, al fine di evitare una defezione della Regione Veneto, ci ha in qualche modo esortato a partecipare in ogni caso, in quanto ormai nessuna altra squadra aveva la possibilità di presentarsi, e a questo proposito è seguito un carteggio col sig. Vitari con cui ritenevamo di aver chiarito la nostra posizione (**Allegati 3 e 4**);

il giorno **30 maggio 2009** a Pieve di Cento, prima dell'inizio della gara, abbiamo ribadito verbalmente ai Consiglieri Federali presenti al tavolo dell'organizzazione (Caserta, Coppola, Vitari, D'Andrea) la nostra impossibilità di partecipare anche il giorno seguente, e abbiamo sottolineato che la nostra presenza, anche per la sola giornata di sabato, era motivata dalla volontà di onorare nei limiti del possibile lo sport e l'amicizia, ritenendo che per rispetto degli altri Dart Club e della Federazione fosse peggio non presentarsi. Ammettiamo che in qualche momento i toni sono andati un po' sopra le righe ma solo nell'intento di fare chiarezza e comunque, riteniamo, nel rispetto dei ruoli e delle persone.

A nostro avviso ci è parso che questa linea di compromesso fosse stata accettata da tutte le parti, tanto è vero che nella serata di sabato dopo essere rimasti per completare la fase di gioco protrattasi fino a tarda ora, la Federazione ha proceduto alla premiazione del DC Treviso quale terzo classificato essendo chiaro a tutti che non potevamo essere presenti il giorno dopo.

A questo punto non si comprende il motivo di sorpresa da parte della FIGF circa la nostra assenza in pedana di domenica 31 maggio;

il giorno **29 giugno 2009** con grande stupore abbiamo ricevuto la comunicazione della squalifica di 2 (due) anni da qualsiasi manifestazione a livello Nazionale a squadre (**Allegato 5**).

Per avere spiegazioni abbiamo chiesto di parlare con il Presidente Nazionale sig. Caserta, ed in seguito a questo colloquio abbiamo inviato l'11 luglio 2009 alla FIGF una lettera dai contenuti conciliatori (**Allegato 6**);

il giorno **20 luglio 2009** ci veniva anticipata via Email la modifica della sanzione con riduzione della squalifica ad 1 (uno) anno, comunicazione ricevuta con lettera Raccomandata il giorno 23 luglio 2009, nella quale venivano riportati inoltre tempi e modi per un eventuale ricorso (**Allegato 7**);

con la presente istanza

## **RICORRE**

contro tale sanzione, per i motivi di seguito riportati.

### **1. Termini e iter procedurale**

Non riteniamo accettabile che la comunicazione della FIGF con l'iter di svolgimento della gara, sia pervenuta dopo la scadenza dei termini di iscrizione, obbligando di fatto a sottostare alle indicazioni ricevute senza riserve di sorta;

### **2. Entità della sanzione:**

È motivo di ricorrere per la durezza della sanzione: una squalifica per 2 (due) anni, anche se poi ridotta a 1 (uno), ci sembra eccessiva visto lo svolgimento dei fatti e le responsabilità, che non ci sembrano solo nostre, ma che vengono fatte pagare solo a noi;

### **3. Condotta antisportiva:**

Ritenere che *"... il Consiglio Federale ha riscontrato nei modi e nella sostanza un comportamento scorretto e antisportivo del DC Treviso..."* e che *"... il Dart Club Treviso avrebbe potuto fare di più e meglio..."* significa non tener conto dei fatti e non voler ascoltare le nostre ragioni quando denunciavamo che ricevere per Email il Regolamento di una gara - che a posteriori abbiamo saputo essere stata ideata mesi prima - il martedì (Email spedita lunedì 25 maggio ore 16.31, letta la mattina dopo) per giocare il sabato della settimana stessa non permette di fare meglio di quanto è stato fatto, a meno di non presentarsi del tutto, cosa che a noi sembrava e sembra tuttora essere veramente antisportiva. A dimostrazione della nostra correttezza e buona fede, l'ultima partita è stata combattuta fino all'ultima freccetta, quando si poteva benissimo mettere minor impegno e perdere, evitando così ogni altro strascico;

### **4. Carenza organizzativa:**

Dire che si addossa *"al CF colpe di un'errata informazione che dal Consiglio non è mai scaturita"* non è a nostro avviso corretto: da parte nostra semmai si contesta al CF di non aver dato alcuna indicazione in tempo utile, motivo per cui l'abbiamo richiesta al nostro referente più vicino, cioè il Presidente Regionale Veneto, e ancora nella giornata di sabato non avevamo motivi di dubitare di ciò che ci veniva riferito dal Segretario Regionale Veneto.

### **5. Competenze:**

Se poi non era di competenza della Federazione Nazionale dare informazioni, perché quest'ultima ha mandato, in grave ritardo il Regolamento della competizione?

### **6. Comportamento pregresso:**

Non è stato assolutamente tenuto in nessun conto che il DC Treviso nella sua storia oltre che venticinquennale non è mai incorso in sanzioni e si è sempre comportato correttamente, collaborando in modo leale e propositivo con la Federazione.

### **7. Procedure e Regolamenti:**

Si vuole infine sottolineare la situazione, quanto mai singolare nell'essersi ritrovati con una comunicazione della squalifica senza nessun avviso che a nostro carico fosse in atto un procedimento disciplinare, senza darci la possibilità di conoscere cosa ci veniva imputato e di poter spiegare le nostre ragioni.

A suffragio di ciò è testimone il fatto che dopo aver chiarito con parte degli organi Federali non a conoscenza della nostra versione dei fatti, la sanzione come all'inizio premesso è stata ridotta.

Vogliamo comunque rimarcare l'importanza di questo ultimo punto che riteniamo fondamentale in quanto tali procedure, risultano a nostro avviso essere state disattese: anche le raccomandazioni che la Federazione dà alle Commissioni Giudicanti Regionali (vedi **Prot.8/98 del 18/02/98**) riportano al punto 1 *"La Commissione deve dare avviso agli interessati della procedura disciplinare in corso ed assegnare, agli stessi, termini idonei per il deposito di memorie a difesa, documenti e*

*richiesta di eventuale audizione” ed al punto 3 “La Commissione può irrogare le seguenti sanzioni che devono essere proporzionate all’entità del fatto, ai precedenti disciplinari del tesserato ed alle circostanze attenuanti ed a difesa da questi esposte: - censura,...; - sospensione, dall’attività sportiva da un minimo di gg.10 ad un massimo di mesi sei.” (Allegato 8).*

Se tali raccomandazioni valgono a livello Regionale, riteniamo siano valide anche a livello Nazionale.

Inoltre le norme che regolamentano la parte Disciplinare sono chiaramente indicate nel “CODE OF PRACTICE DISCIPLINARY PROCEEDING” - nine edition February 2009 - della Federazione Internazionale WDF, che fa riferimento secondo quanto riportato all’art.1 dello Statuto FIGF, dove al punto 4 e relativi paragrafi, dà precise disposizioni nell’informare le parti coinvolte nelle questioni controverse (Allegato 9).

Per tutti i motivi sopra indicati il Dart Club Treviso ricorre presso la presente Commissione Unica di Appello, e

### CHIEDE

In prima Istanza:

L’annullamento della sanzione dopo approfondito riesame ed adeguata valutazione dei fatti.

In seconda istanza:

La modifica della squalifica ad anni 1 (uno), in squalifica a mesi 2 (due) con condizionale, come previsto nei sopracitati regolamenti, internazionale WDF al punto 9 (Allegato 9), e raccomandazioni che la Federazione dà alle Commissioni Giudicanti Regionali (Allegato 8).

Confidando nell’accoglimento delle nostre richieste, rimaniamo in attesa di un’eventuale ancor se necessaria convocazione nostra e di eventuali testimoni.

Treviso, 07 agosto 2009

Il Presidente  
Dart Club Treviso  
Marco Zanette

Per contatti:

Dart Club Treviso

Via Scarpa, 16 - 31100 Treviso

Presidente Zanette Marco

Tel.: 348 4135089

Email: [zanettemarco@gmail.com](mailto:zanettemarco@gmail.com)

P.S.: Facciamo inoltre presente che continuiamo tuttora a ricevere la posta elettronica ad un indirizzo obsoleto ([marcozanette@tin.it](mailto:marcozanette@tin.it)), nonostante aver notificato da diverso tempo il nuovo riferimento per le Email ([zanettemarco@gmail.com](mailto:zanettemarco@gmail.com)).